



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 447
DEL 01/10/2026

Oggetto: SPORT 2026. "OLBIA 2026 WORLD BOCCIA CHALLENGER". CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASD ICHNUSA SPORT. CENTRO DI COSTO 7000076.

L'anno 2026 addì uno del mese di ottobre alle ore 10:00 nella solita sede delle riunioni della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

SETTIMO NIZZI	Sindaco	Presente
SABRINA SERRA	Vice Sindaco	Presente
ALESSANDRO FIORENTINO	Assessore	Presente
SEBASTIANO MONNI	Assessore	Assente
ANTONELLA SCIOLA	Assessora	Presente
ELENA CASU	Assessora	Presente
SIMONETTA RAIMONDA LAI	Assessora	Presente
GIOVANNI SANNA	Assessore	Assente
MARCO BALATA	Assessore	Presente

Totale presenti: 7
Totale assenti: 2

Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Guadagno Maurizio, che provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 6885 del 23/09/2026 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00.

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di approvare, in conformità l'allegata proposta di deliberazione n. 6885 del 23/09/2026 del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante la necessità di dare rapida attuazione al presente deliberato, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000

Letto e confermato.

Il Segretario Generale
MAURIZIO GUADAGNO

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI



COMUNE DI OLBIA

*Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e
dell'Istruzione*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6885 DEL 23/09/2026

Ufficio Proponente: Ufficio Sport

Settore Proponente: Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

Assessore Proponente: ELENA CASU

Il Dirigente: MARCO EUGENIO RONCHI

Il Responsabile: EUGENIO BASOLU

OGGETTO: SPORT 2026. "OLBIA 2026 WORLD BOCCIA CHALLENGER". CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASD ICHNUSA SPORT. CENTRO DI COSTO 7000076.
--

Premesso che:

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale vi è da sempre quello diretto ad incentivare e promuovere lo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo e ricreativo sul territorio cittadino, in considerazione dei positivi riscontri che detti eventi portano alla collettività in termini di socializzazione e condivisione dei valori positivi derivanti dalle attività sportive e culturali in genere, oltreché di promozione dell'immagine e del prestigio della Città, e dei sicuri ritorni, anche di natura economica, derivanti da queste iniziative, in grado di garantire una destagionalizzazione e/o estensione della stagione turistica del territorio gallurese;

- l'ASD ICHNUSA SPORT intende organizzare la manifestazione "Olbia 2026 World Boccia Challenger", presso il GeoPalace di Olbia, dal 12 al 20 ottobre, il World Boccia Challenger, evento sportivo paralimpico di livello internazionale, con la partecipazione di circa 180 atleti, giunto alla terza edizione, valevole ai fini delle qualificazioni alle prossime Paraolimpiadi di Los Angeles 2028;

Vista l'istanza Prot. Gen. n° 98313 del 29.07.2026 ed e-mail del 23.9.2026, conservata agli atti, presentata dal Presidente dell'ASD Ichnusa Sport, con la quale, ai sensi degli art.li 8, 16 e 17 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii., si avanza richiesta di patrocinio a sostegno della manifestazione sportiva suindicata, oltre ai seguenti ulteriori benefici:

- concessione di un contributo economico straordinario di €. **10.000,00** (euro diecimila/00) per la copertura delle spese parziali connesse alla manifestazione, su un totale preventivato di spesa di €. 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00);
- servizio di pulizia della parte esterna e adiacente l'ingresso del GeoPalace;
- fornitura dei contenitori aggiuntivi per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti con ulteriore attivazione/potenziamento del ritiro rifiuti prodotti nei giorni della manifestazione (dal 12 al 20 ottobre);
- messa a disposizione di n. 30 transenne blu con ritiro, trasporto e restituzione a carico dell'organizzatore dal deposito della Protezione Civile a partire dal 10 ottobre;
- fornitura di n. 100 sedie;
- Esenzione totale della tassa di soggiorno per gli atleti disabili partecipanti e gli accompagnatori nel periodo dal 6 al 22 Ottobre (inclusi);

Dato atto che, unitamente all'istanza, l'organizzatore ha trasmesso il programma dettagliato della manifestazione suindicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 co. 4 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", e che tale programma è stato acquisito e verificato dalla struttura competente, risultando coerente con le finalità dell'iniziativa e con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

Verificata la regolarità formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici";

Visti gli artt. 3 co. 2, e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che assegnano la competenza al Comune per lo svolgimento di tutte le attività che promuovono lo sviluppo della propria comunità;

Valutato che l'iniziativa sportiva in argomento rientra tra quelle che fanno parte dei compiti del Comune o che comunque possono considerarsi svolte nell'interesse della comunità;

Visto l'art. 4 co. 4 dello Statuto Comunale in forza del quale il Comune "... promuove, sostiene le iniziative e gli interventi coordinati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini";

Considerato che la suddetta iniziativa sportiva risponde appieno agli obiettivi strategici perseguiti da questa Amministrazione in relazione ai seguenti obiettivi del DUP periodo 2026 - 2028 (art. 170 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 15.12.2025: **Servizio Sport** – Indirizzo Strategico: 08 – Olbia Unico Territorio; Obiettivo Strategico: 8.6.1 - Migliorare la qualità dei servizi al cittadino; Obiettivo Operativo: 09.01 - Tutela e Promozione della Pratica Sportiva (0601/0901);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 17, rubricato "Concessione di altri benefici economici", del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., gli altri benefici

economici concessi sono considerati al pari di contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso;

Valutati dalla Giunta Comunale, ai fini dell'assegnazione del contributo economico richiesto, ai sensi dell'art. 8 co. 7 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", la rilevanza territoriale, sociale e sportiva internazionale dell'iniziativa proposta (essendo la competizione valida per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028), la capacità di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della Città, la rilevanza strategica per l'amministrazione (considerato il numero previsto sia di partecipanti, che di accompagnatori) e la sussistenza di altre forme di sostegno finanziario provenienti da altri soggetti pubblici, la gratuità prevista per l'accesso del pubblico alla stessa;

Evidenziato che il proponente ha altresì trasmesso il quadro economico preventivo della manifestazione, redatto in conformità agli artt. 8, commi 4 e 9 del vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici, dal quale risulta l'equilibrio tra l'importo complessivo delle spese previste e il totale delle entrate indicate, comprensive del contributo pubblico richiesto; rilevato, altresì, che tale quadro economico è stato verificato dalla struttura competente, la quale ne ha accertato la corrispondenza ai requisiti previsti dal Regolamento, la completezza e la corretta redazione in pareggio, come richiesto dalla disciplina regolamentare;

Dato atto che le voci di spesa indicate nel preventivo contenuto nell'istanza e costituenti il costo necessario per la sua realizzazione rientrano tra quelle ritenute come potenzialmente ammissibili dal Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii.;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover accogliere la domanda presentata limitatamente alla concessione:

- del patrocinio comunale;
- di un contributo economico straordinario di **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)** a sostegno dell'organizzazione e realizzazione della stessa, in quanto evento di rilevanza strategica per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. b) del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii., previa verifica, a consuntivo, della regolare esecuzione delle attività indicate dall'organizzatore nell'istanza e della rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dall'art. 12 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici";

Dato atto che l'importo del contributo economico concesso risulta inferiore al limite massimo del 70% delle spese ammissibili previsto dall'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", come risultante dal quadro economico allegato all'istanza;

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente, le voci di spesa indicate nel preventivo allegato all'istanza risultano coerenti con quelle ammissibili ai sensi degli artt. 6 e 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici", con esclusione delle spese non ammissibili ivi previste;

Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo n° **42570** del Bilancio 2026, avente ad oggetto “Contributi per manifestazioni sportive (istit. sociali private)” Centro di Costo 7000076;

Dato atto che l'importo del contributo che si intende assegnare, pari a **€. 10.000,00 (euro diecimila/00)**, è inferiore al 70% delle spese potenzialmente ammissibili indicate nel preventivo, redatto a pareggio, per un importo complessivo di **€. 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00)**, presentato dall'ASD Ichnusa Sport;

Considerato, altresì, che l'importo complessivo del contributo richiesto, pari ad euro **€. 10.000,00 (euro diecimila/00)**, risulta contenuto e pienamente proporzionato rispetto alla rilevanza dell'iniziativa, agli obiettivi pubblici perseguiti e ai benefici sociali e sportivi attesi per la comunità locale;

Ritenuto, pertanto di dover assumere la prenotazione d'impegno di spesa di **€. 10.000,00 (euro diecimila/00)** sul già menzionato capitolo del Bilancio;

Considerato, inoltre, che:

- la giurisprudenza contabile ha riconosciuto che il sostegno finanziario da parte degli enti locali a iniziative di interesse pubblico locale rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali di promozione e sviluppo della comunità territoriale, quando l'intervento risulti coerente con le finalità dell'ente e idoneo a produrre benefici per la collettività (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 44/2025);
- analogamente la Corte dei conti ha evidenziato che il sostegno economico a iniziative svolte nell'interesse della collettività trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione n. 1075/2010);
- l'intervento economico comunale non costituisce una liberalità, ma rappresenta uno strumento di sostegno ad un'iniziativa che realizza finalità di interesse pubblico rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente;

Accertato preventivamente ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.L. n. 78/2009 che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'attività in oggetto non rientra in nessun modo tra le forme di sola promozione dell'immagine dell'Amministrazione e non si tratta dunque di sponsorizzazione;

Accertato che l'erogando contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e della risoluzione del 17.06.2002 n. 193 della Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, come da dichiarazione sostitutiva inviata in data 18.05.2026 e conservata agli atti d'ufficio;

Preso atto, inoltre che l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione indicata nel preventivo di spesa non è detraibile, in quanto l'ASD Ichnusa Sport, applica il regime forfettario della L. 398/91, come risulta da dichiarazione sostitutiva inviata in data 18.05.2026 e conservata agli atti d'ufficio;

Dato atto, inoltre, che è a carico dell'organizzatore garantire la sicurezza dell'intera manifestazione;

Stabilito che il presente patrocinio e il conseguente svolgimento della manifestazione in argomento è in ogni caso subordinato alla preventiva presentazione, da parte dell'organizzatore, al SUAPE del Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ove prevista, nonché delle ulteriori istanze e della documentazione tecnica eventualmente richieste in relazione alla tipologia della manifestazione, con conseguente acquisizione degli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Autorità e degli uffici preposti. L'organizzatore dovrà inoltre darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport del Comune, trasmettendo copia della documentazione presentata e dei provvedimenti eventualmente rilasciati prima dello svolgimento della manifestazione;

Stabilito, altresì, che il presente patrocinio e il conseguente svolgimento della manifestazione in argomento è in ogni caso subordinato alla preventiva consegna da parte dell'organizzatore all'Ufficio Cultura e Sport sia di un'idonea polizza assicurativa adeguata al tipo di attività e manifestazione da svolgere per eventuali danni a persone e cose, causati anche dalla presenza e dal comportamento del pubblico, che di un Piano operativo specifico per la gestione delle emergenze e l'evacuazione relativo al GeoPalace attestante, tra l'altro, il numero degli addetti antincendio necessari al suo corretto svolgimento;

Preso atto che l'ASD Ichnusa Sport non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 02.05.1974 e della Legge n. 659 del 18.11.1981;

Dato atto che nei confronti del Dirigente e del Responsabile del procedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativamente al presente atto;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, con cui si rilascia il parere tecnico-amministrativo favorevole, e, poiché la presente proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, si rende necessario acquisire il parere tecnico-contabile che, unitamente al parere tecnico-amministrativo, verranno inseriti nella Deliberazione;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., e in particolare gli art.li 8, 16 e 17;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione n. 2095 del 23.09.2026, con la quale si conferisce la responsabilità di questo procedimento alla dott.ssa Chiara Rossi, istruttore amministrativo del Servizio Cultura e Sport;
- l'allegata relazione istruttoria conclusiva del procedimento del 23.09.2026;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di accogliere parzialmente l'istanza Prot. Gen. n° 98313 del 29.07.2026 ed e-mail del 23.9.2026, conservata agli atti d'ufficio, presentata dall'ASD Ichnusa Sport a sostegno della manifestazione "Olbia 2026 World Boccia Challenger", in programma presso il GeoPalace di Olbia, dal 12 al 20 ottobre;

2. di dare atto che la suddetta manifestazione sportiva risponde appieno agli obiettivi strategici perseguiti da questa Amministrazione in relazione ai seguenti obiettivi del DUP periodo 2026 - 2028 (art. 170 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 15.12.2025: **Servizio Sport** – Indirizzo Strategico: 08 – Olbia Unico Territorio; Obiettivo Strategico: 8.6.1 - Migliorare la qualità dei servizi al cittadino; Obiettivo Operativo: 09.01 - Tutela e Promozione della Pratica Sportiva (0601/0901);

3. di dare atto che, al fine dell'assegnazione del contributo economico richiesto, la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 8 co. 7 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", ha valutato la rilevanza territoriale, sociale e sportiva internazionale dell'iniziativa proposta (essendo la competizione valida per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028), la capacità di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della Città, la rilevanza strategica per l'amministrazione (considerato il numero previsto sia di partecipanti, che di accompagnatori) e la sussistenza di altre forme di sostegno finanziario provenienti da altri soggetti pubblici, la gratuità prevista per l'accesso del pubblico alla stessa;

4. di approvare il programma dell'iniziativa, concedendo a favore della stessa, per le ragioni meglio espresse in premessa e in ragione dei vantaggi che ne potranno derivare in termini di sostegno alle iniziative sportive, sociali, di sviluppo e promozione dell'immagine di Olbia, oltretutto del benessere complessivo della collettività, ai sensi e per gli effetti degli art.li 8 e 16 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici", approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii.:

- il patrocinio;
- un contributo economico straordinario di **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)** a sostegno dell'organizzazione e realizzazione della manifestazione, in quanto evento di rilevanza strategica per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. b) e co. 7 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii., previa verifica, a consuntivo, della regolare esecuzione delle attività indicate dall'organizzatore nell'istanza e della rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute, da presentarsi secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dall'art. 12 del "Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici";

5. di dare atto che l'importo del contributo assegnato, pari a **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)** è inferiore al 70% delle spese potenzialmente ammissibili indicate nel preventivo, redatto a pareggio, per un importo complessivo di **€ 420.000,00 (euro quattrocentotrentamila/00)**, presentato dall'ASD Ichnusa Sport;

6. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 10.000,00 (euro diecimila/00)** troverà copertura sui fondi del Bilancio 2026, nel seguente modo:

- capitolo n° **42570** avente ad oggetto "Contributi per manifestazioni sportive (ad altri

soggetti)”, che presenta sufficiente disponibilità, Centro di Costo 7000076;

7. di stabilire che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dal Regolamento, nonché alla verifica della regolarità della rendicontazione e della conformità delle attività svolte rispetto a quanto dichiarato in sede di istanza;

8. di ribadire che per la liquidazione del già menzionato contributo trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 16.02.2015 ss.mm.ii;

9. di dare atto che il presente contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e della risoluzione del 17.06.2002 n. 193 della Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, come da dichiarazione sostitutiva inviata in data 18.05.2026, conservata agli atti d’ufficio;

10. di dare atto che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione indicata nel preventivo di spesa non è detraibile, in quanto applica il regime forfettario della L. 398/91, come risulta da dichiarazione sostitutiva inviata in data 18.05.2026, conservata agli atti d’ufficio;

11. di dare atto che il presente provvedimento di concessione del patrocinio non costituisce titolo per lo svolgimento di pubblico spettacolo, titoli che, laddove necessari, dovranno obbligatoriamente essere richiesti dall’organizzatore dell’iniziativa dinanzi agli uffici competenti ed ottenuti prima di dare corso alla sua realizzazione;

12. di dare atto che il Presidente dell’ ASD Ichnusa Sport si assume la piena ed esclusiva responsabilità relativa all’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa in argomento, adottando tutti i sistemi idonei a garantire la sicurezza e l’ordine, nonché l’incolumità dei partecipanti e del pubblico presente, rispettando le limitazioni sulla sicurezza previste dalle disposizioni normative attualmente vigenti, manlevando il Comune di Olbia e i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e/o amministrativa, e/o rivalsa per eventuali danni, lesioni o morte che possano derivare a persone a seguito della violazione di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

13. di dare atto che il presente patrocinio e il conseguente svolgimento della manifestazione in argomento è in ogni caso subordinato alla preventiva presentazione, da parte dell’organizzatore, al SUAPE del Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ove prevista, nonché delle ulteriori istanze e della documentazione tecnica eventualmente richieste in relazione alla tipologia della manifestazione, con conseguente acquisizione degli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Autorità e degli uffici preposti. L’organizzatore dovrà inoltre darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Sport del Comune, trasmettendo copia della documentazione presentata e dei provvedimenti eventualmente rilasciati prima dello svolgimento della manifestazione;

14. di dare atto che il presente patrocinio e il conseguente svolgimento della manifestazione in argomento è in ogni caso subordinato alla preventiva consegna da parte dell’organizzatore all’Ufficio Cultura e Sport sia di un’idonea polizza assicurativa adeguata al tipo di attività e manifestazione da svolgere per eventuali danni a persone e cose, causati anche dalla presenza e dal comportamento del pubblico, che di un Piano operativo specifico per la gestione delle

emergenze e l'evacuazione relativo al GeoPalace attestante, tra l'altro, il numero degli addetti antincendio necessari al suo corretto svolgimento;

15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei dati relativi alla concessione del contributo e degli eventuali ulteriori vantaggi economici nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

16. di autorizzare sin da ora l'ASD Ichnusa Sport all'utilizzo del logo del Comune di Olbia in tutte le occasioni e le attività di promozione dell'iniziativa sportiva in argomento, promuovendo di fatto anche l'immagine della Città;

17. di dare mandato al Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso ai Dirigenti dei Settori interessati;

18. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il provvedimento che approva la presente proposta immediatamente esecutiva, considerata l'incombenza dell'evento e la necessità di attuare tutti gli atti consequenziali.